



22 MAR. 2021

VERBALE DELL'ASSEMBLEA CO.MI.CA. A.P.S.
del 14 marzo 2021

Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2021 alle ore 17,00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, presso la sede dell'associazione in via Alaimo da Lentini, 59, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione CO.MI.CA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 2 marzo 2021, notificata mediante affissione all'albo e secondo le modalità stabilite dallo statuto vigente:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie
4. Modifiche denominazione della associazione.

Sono presenti il presidente Vincenzo Firullo ed il segretario Francesco Firullo.

Il presidente da atto che, in base al numero dei presenti risulta presente la maggioranza qualificata dei soci aventi diritto di voto e dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.g.

- 1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 - Modifiche statutarie non obbligatorie

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2019, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2021.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare tutti i punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Si propone di modificare l'art. 1 del vigente statuto come segue:

art.1: Denominazione

È costituita, con sede in Siracusa, via Alaimo da Lentini, 59, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CO.MI.CA. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" abbreviato in "CO.MI.CA. A.P.S".

L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.1 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 2 del vigente statuto come segue:

art.2: Sede

La CO.MI.CA. APS qui costituita ha sede a Siracusa in via Alaimo da Lentini, 59

Si propone di modificare l'art. 4 lettera e) ed f) del vigente statuto come segue:

e) In particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

f) L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.4 lettere e) ed f) viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 5 del vigente statuto come segue:

art.5: I soci

Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti a qualunque categoria di lavoro o le persone giuridiche che perseguono scopi affini o attinenti a quello dell'associazione, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS.

Fanno parte dell'associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dell'associazione potrà nominare come soci onorari personaggi con notevoli meriti nel campo culturale e nella vita pubblica. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni di vita sociale. Tutti i soci (fondatori, ordinari e onorari) dovranno essere iscritti nell'apposito libro soci.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.5 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 7 del vigente statuto come segue:

Art.7 Diritti e obblighi dei soci

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di qualunque struttura o bene di proprietà e servizio offerto dall'Associazione. Hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali.

I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

la qualifica di socio si perde per:

- decadenza, quando non si partecipa attivamente alla vita dell'associazione;
- per recesso, previa comunicazione al consiglio direttivo con lettera raccomandata: il recesso avrà decorrenza dal ricevimento della raccomandata;
- per esclusione, nel caso di mancato rispetto del presente statuto sociale o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla decadenza e sulla esclusione delibera, dopo avere sentito il socio interessato, il consiglio direttivo. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Il consiglio direttivo fissa di anno in anno l'ammontare della quota d'associazione dovuta dai soci. Il mancato versamento della quota comporta la decadenza della qualità di socio.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.7 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 11 del vigente statuto come segue:

Art.11: Bilancio

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che andrà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto economico-finanziario annuale viene redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, deve esprimere in maniera chiara la struttura economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali attuate durante l'esercizio sociale.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.11 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art.12 del vigente statuto come segue:

Art.12: Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi disponibili di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.12 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 17 del vigente statuto come segue:

art.17: Ogni associato, avente diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto, può delegare per iscritto altro socio; non sono ammesse più di due deleghe per associato. Alle cariche del consiglio direttivo potranno essere eletti solo soci fondatori.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- approva i bilanci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.17 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 18 del vigente statuto come segue:

Art.18. Partecipazione e rappresentanza dei soci in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto a un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.18 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 21 del vigente statuto come segue:

Art.21: Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.21 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 23 del vigente statuto come segue:

art.23: Possono eletti come componenti del consiglio direttivo solo i soci fondatori. I componenti del consiglio direttivo collaborano all'amministrazione dell'associazione con il presidente, il quale può delegare ad ognuno di essi alcune delle proprie funzioni. Il consiglio direttivo deve predisporre, entro il mese di marzo, la bozza di bilancio che dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci. Una copia del bilancio approvato sarà tenuta presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati che vorranno prenderne visione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.23 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 25 del vigente statuto come segue:

Art.25: Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.25 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 26 del vigente statuto come segue:

Art.26: Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.26 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

Si propone di modificare l'art. 27 del vigente statuto come segue:

Art.27: Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo, vigono le disposizioni del codice civile e delle leggi presenti e future in materia.

Le spese del presente contratto sono a carico dell'Associazione.

Art.27: Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 e come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.lgs. 21 novembre 2007 n.231.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.27 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

A seguito della applicazione del codice del terzo settore la denominazione della associazione CO.MI.CA. varia in CO.MI.CA. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE abbreviata in CO.MI.CA. A.P.S. La nuova formulazione della denominazione della associazione viene approvata alla unanimità.

In prosieguo il presidente chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione, "CO.MI.CA. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" abbreviato in "CO.MI.CA. A.P.S". comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione "CO.MI.CA. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" abbreviato in "CO.MI.CA. A.P.S". che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione "CO.MI.CA. A.P.S". affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura

allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

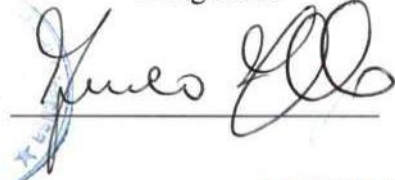
L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque a aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 21,30 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO a Sine cura 22 MAR. 2021

al N. 343 Serie 3^a Atti privati

Esatto Esente

comprendente dei diritti catastali e dei tributi speciali

ADDETTO AL SERVIZIO


C. M. M. M.

delega del Direttore Provinciale d. M. M. M. M. n. 430/2021

STATUTO

Dell'Associazione "CO.MI.CA" A.P.S.

art.1: Denominazione

È costituita, con sede in Siracusa, via Alaimo da Lentini,59, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CO.MI.CA. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" abbreviata in "CO.MI.CA. A.P.S.".

L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

art.2: Sede

L'APS qui costituita ha sede a Siracusa in via Alaimo da Lentini, 59 e su semplice delibera del Consiglio Direttivo può essere trasferita in qualunque parte dell'Italia.

DURATA

art. 3: Durata

L'associazione ha durata fino al 31.12.2100; tale termine potrà essere prorogato.

SCOPI

art. 4: Scopi

L'associazione si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, senza discriminazioni di religione e di razza. Essa, ha per finalità precipua il mantenimento e lo sviluppo della cultura degli usi e costumi tipici, dell'Italia e della Sicilia in generale e di Siracusa in particolare in tutte le sue forme; promuovendo e favorendo, attraverso l'attività spettacolare e anche attraverso l'attività didattica, la diffusione della cultura italiana, siciliana e siracusana intese come mezzo di formazione degli associati.

L'associazione potrà inoltre organizzare qualsiasi attività editoriale quotidiana e periodica o occasionale di produzione nel campo della cultura, della pubblicità, dello spettacolo, con la fruizione di tutti gli strumenti dell'informazione, inclusa l'organizzazione di corsi di formazione, corsi di aggiornamento e convegni, di trasmissione e diffusione consentiti dalla legge.

In particolare, per la sua attività di informazione, giornalismo, cultura, pubblicità e spettacolo, l'associazione può acquistare ed avvalersi di sedi sociali e di tutti gli impianti e macchine, strumenti, organizzazioni tecniche.

Editare giornali quotidiani, settimanali, periodici, libri, saggi, riviste e qualsiasi altra attività collegata o connessa.



L'associazione al fine dello svolgimento dell'attività culturale istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

L'associazione potrà stimolare lo spirito associativo dei partecipanti, collaborando in tal senso con associazioni dagli scopi simili, con enti pubblici e privati, e con tutti coloro i quali espressamente manifestino interesse per la cultura in generale affinché, attraverso un processo di rivitalizzazione, a tale cultura, venga dato il giusto rilievo a tutti i livelli sociali;

L'Associazione potrà inoltre organizzare e tenere, anche per conto terzi, manifestazioni e spettacoli ritenuti utili e/o necessari per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per il conseguimento dei già menzionati fini l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) Tiene rapporti con Enti Pubblici, privati e persone fisiche e giuridiche;
- b) Si avvale della collaborazione di comitati o gruppi di lavoro formati da persone appositamente prescelte, anche tra i non soci che abbiano competenza in materia, per la realizzazione dei programmi di attività;
- c) Tiene rapporti e collegamenti con associazioni dagli scopi simili, per lo scambio di utili esperienze e a tal fine partecipa a studi e ricerche promosse dalle medesime;
- d) Promuove qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea e necessaria per il



raggiungimento delle finalità statutarie.

e) In particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle

elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

f) L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.



SOCI

art.5: I soci

Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti a qualunque categoria di lavoro o le persone giuridiche che perseguono scopi affini o attinenti a quello dell'associazione, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS.

Fanno parte dell'associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dell'associazione potrà nominare come soci onorari personaggi con notevoli meriti nel campo culturale e nella vita pubblica. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni di vita sociale. Tutti i soci (fondatori, ordinari e onorari) dovranno essere iscritti nell'apposito libro soci.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.



L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

art. 6: Requisiti soci

Possono diventare soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione e che chiedano di entrarne a fare parte mediante apposita domanda scritta. Il consiglio direttivo delibera insindacabilmente e senza obbligo di motivazione per l'ammissione o meno del richiedente. Gli aspiranti soci dovranno formalmente impegnarsi a partecipare attivamente e in modo continuativo alla vita dell'associazione. La mancata osservanza di questo impegno è causa di perdita della qualifica di socio, con provvedimento del consiglio direttivo da notificare al socio.

Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche. Essi assumono la qualifica di soci ordinari.

Art.7 Diritti e obblighi dei soci

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di qualunque struttura o bene di proprietà e servizio offerto dall'Associazione. Hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali.

I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8: Perdita qualifica soci

la qualifica di socio si perde per:

- decadenza, quando non si partecipa attivamente alla vita dell'associazione;
- per recesso, previa comunicazione al consiglio direttivo con lettera raccomandata: il recesso avrà decorrenza dal ricevimento della raccomandata;
- per esclusione, nel caso di mancato rispetto del presente statuto sociale o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla decadenza e sulla esclusione delibera, dopo avere sentito il socio interessato, il consiglio direttivo. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Il consiglio direttivo fissa di anno in anno l'ammontare della quota d'associazione dovuta dai soci. Il mancato versamento della quota comporta la decadenza della qualità di socio.

PATRIMONIO

art.9: Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da beni mobili e immobili posseduti dall'associazione e

possono consistere in:

- quote versate dai soci;
- avanzi di gestione risultanti dalle attività della associazione;
- contributi, elargizioni, sussidi, legati testamentari a qualsiasi titolo ricevuti;
- eventuali diritti di autore.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.10: Esercizio Sociale

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare e pertanto chiude il 31 dicembre di ogni anno.



BILANCIO

Art.11: Bilancio

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che andrà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto economico-finanziario annuale viene redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, deve esprimere in maniera chiara la struttura economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art.12: Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi disponibili di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organo sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSEMBLEE

art.13: Assemblee

L'assemblea è costituita dai tutti i soci iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre

mesi. L'assemblea elegge i componenti il consiglio direttivo, approva i bilanci annuali e delibera su tutte materie ad essa riservate. L'assemblea è convocata entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente. Su iniziativa del consiglio o a richiesta di almeno un quinto dei soci può essere convocata ogni qualvolta sia necessario.

art. 14: L'assemblea sarà convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, di apposite locandine nei locali sociali. Tali locandine dovranno riportare la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, in prima e in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

art. 15: L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

art. 16: Le assemblee di modifica dello statuto sociale o di scioglimento dell'associazione saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti. Dette assemblee delibereranno con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

art. 17: Ogni associato, avente diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto, può delegare per iscritto altro socio; non sono ammesse più di due deleghe

per associato. Alle cariche del consiglio direttivo potranno essere eletti solo soci fondatori.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- approva i bilanci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 18 Partecipazione e rappresentanza dei soci in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto a un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

AMMINISTRAZIONE

art. 19: L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre associati a un massimo di dodici associati.

art. 20: i componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se c'è un numero sufficiente di consiglieri, il consiglio nominerà al suo interno il presidente, il vicepresidente e il un segretario, un tesoriere, altrimenti il presidente ricoprirà le cariche mancanti. Il presidente assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione e redige i programmi di lavoro. In caso di impedimento o di assenza le mansioni del presidente saranno svolte dal vicepresidente.

Art. 21 Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

PRESIDENTE

art. 22: Il presidente ha la firma sociale, rappresenta anche legalmente

l'associazione e presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 23: Possono eletti come componenti del consiglio direttivo solo i soci fondatori. I componenti del consiglio direttivo collaborano all'amministrazione dell'associazione con il presidente, il quale può delegare ad ognuno di essi alcune delle proprie funzioni. Il consiglio direttivo deve predisporre, entro il mese di marzo, la bozza di bilancio che dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci.

Una copia del bilancio approvato sarà tenuta presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati che vorranno prenderne visione.

ALTRE DISPOSIZIONI

art. 24: Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo apposita previsione di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.25: Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 26: Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 27: Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo, vigono le disposizioni del Codice civile e delle leggi presenti e future in materia.

Le spese del presente contratto sono a carico dell'Associazione.

Art. 28: Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 e come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.lgs. 21 novembre 2007 n.231.

Il presente statuto è composto di 28 articoli e scritto su 14 pagine fin qui.

